



PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII

OR n. 33/DEL 08-02-2022

Città di Modica

Polizia Locale

Ufficio Ordinanze

08 FEB. 2022

PROT. 6037

Oggetto: Via Lantieri – Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Locale

Considerato che l'Amministrazione Comunale si propone la valorizzazione di luoghi dalla forte valenza simbolica ma, soprattutto, storica anche al fine di favorirne la vivibilità senza comprometterne l'accessibilità;

Visto che la suddetta arteria si trova in uno dei punti più suggestivi della Città in quanto attraversata dalla maestosa e spettacolare scalinata che porta al Duomo di San Giorgio, luogo bene dell'Umanità, e che in essa sono inglobati i giardini denominati "Orto del Piombo";

Ritenuto che le caratteristiche della strada, a causa dell'esiguità della larghezza delle carreggiate e della mancanza di marciapiedi, incidono negativamente sulla sicurezza veicolare ma soprattutto pedonale, poiché attraverso Via Lantieri centinaia di turisti raggiungono lo stesso Duomo, Palazzo Polara, il Castello dei Conti;

Letta la D.G. n. 324 del 06.12.2021;

Ritenuto di dovere disciplinare il traffico veicolare al fine di garantire l'incolumità dei cittadini e permettere una migliore vivibilità nella predetta arteria;

Considerato che Via Lantieri si trova nel centro storico di Modica ed è zona di rilevante interesse urbanistico e meta di un notevole flusso di persone;

Visto l'art. 7, comma 9, del D.Lgs.vo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che "I Comuni, con deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato (ZTL), tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

Visti gli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S.;

ORDINA

In Via Lantieri è istituita la ZTL (zona a traffico limitato).

CONDIZIONI:

- a) Il transito e la sosta è consentito ai **residenti** di Via Lantieri e delle strade adiacenti raggiungibili solo percorrendo l'arteria in oggetto, ai **medici** per il tempo strettamente necessario ad effettuare visita domiciliare che hanno l'obbligo di esporre visibilmente sul cruscotto del veicolo il contrassegno "Medico in visita domiciliare", rilasciato dall'Ordine dei Medici; ai mezzi al servizio di **persone con deambulazione sensibilmente ridotta** muniti di appositi contrassegni rilasciati dal Comune
- b) il transito è consentito ai possessori di garage regolarmente autorizzati attraverso il pagamento della prevista tassa comunale e ai veicoli per il carico e scarico merci;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico ufficiale del Comune di Modica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a quanti altri spetti, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ruta Giorgio è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata ai Responsabili della II sezione, all'Ufficio Servizi, alla Compagnia Carabinieri, al Commissariato di P.S., alla tenenza Guardia di Finanza, al 118 tramite SUES, ai Vigili del Fuoco.

Dalla residenza Municipale

08 FEB. 2022

Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro

